

Allegato 1B (articolo 2, comma 1)

ESEMPI DI PRODOTTI CHE DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE AI FINI DEL PRESENTE DECRETO E CHE RIENTRANO NELLE CATEGORIE DELL'ALLEGATO 1A. L'ELENCO È ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO.

1. Grandi elettrodomestici, (con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni).

1.1	Grandi apparecchi di refrigerazione.
1.2	Frigoriferi.
1.3	Congelatori.
1.4	Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione conservazione e il deposito di alimenti.
1.5	Lavatrici.
1.6	Asciugatrici.
1.7	Lavastoviglie.
1.8	Apparecchi per la cottura.
1.9	Stufe elettriche.
1.10	Piastre riscaldanti elettriche.
1.11	Forni a microonde.
1.12	Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti.
1.13	Apparecchi elettrici di riscaldamento.
1.14	Radiatori elettrici.
1.15	Altri grandi elettrodomestici per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani.
1.16	Ventilatori elettrici.
1.17	Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003.
1.18	Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria.

2. Piccoli elettrodomestici. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

2.1	Aspirapolvere.
2.2	Scope meccaniche.
2.3	Altre apparecchiature per la pulizia.
2.4	Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessuti.
2.5	Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti.
2.6	Tostapane.
2.7	Friggitrici.
2.8	Frullatori, macinacaff� elettrici, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti.
2.9	Coltelli elettrici.
2.10	Apparecchi tagliacapelli. asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici,

	apparecchi per massaggi e altre cure del corpo.
2.11	Svegliate, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare registrare il tempo.
2.12	Bilance.

3. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

3.1	Trattamento dati centralizzato:
3.1.1	mainframe;
3.1.2	minicomputer;
3.1.3	stampanti.
3.2	Informatica individuale:
3.2.1	Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi).
3.2.2	Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi).
3.2.3	Notebook.
3.2.4	Agende elettroniche.
3.2.5	Stampanti.
3.2.6	Copiatrici.
3.2.7	Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche.
3.2.8	Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici.
3.2.9	Terminali e sistemi utenti.
3.2.10	Fax.
3.2.11	Telex.
3.2.12	Telefoni.
3.2.13	Telefoni pubblici a pagamento.
3.2.14	Telefoni senza filo.
3.2.15	Telefoni cellulari.
3.2.16	Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione.

4. Apparecchiature di consumo. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

4.1	Apparecchi radio.
4.2	Apparecchi televisivi.
4.3	Videocamere.
4.4	Videoregistratori.
4.5	Registratori hi-fi.
4.6	Amplificatori audio.
4.7	Strumenti musicali.
4.8	Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla

telecomunicazione.

5. Apparecchiature di illuminazione.

5.1	Apparecchi di illuminazione. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
5.2	Tubi fluorescenti.
5.3	Sorgenti luminose fluorescenti compatte.
5.4	Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici.
5.5	Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.

6. Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali di grandi dimensioni).

6.1	Trapani.
6.2	Seghe.
6.3	Macchine per cucire.
6.4	Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali.
6.5	Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo.
6.6	Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo.
6.7	Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo.
6.8	Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio.

7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport.

7.1	Treni elettrici e auto giocattolo.
7.2	Consolle di videogiochi.
7.3	Videogiochi.
7.4	Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.
7.5	Apparecchiature sportive componenti elettrici o elettronici.
7.6	Macchine a gettoni.

8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati).

8.1	Apparecchi di radioterapia.
8.2	Apparecchi di cardiologia.
8.3	Apparecchi di dialisi.
8.4	Ventilatori polmonari.
8.5	Apparecchi di medicina nucleare.
8.6	Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro.
8.7	Analizzatori
8.8	Congelatori.

8.9	Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità.
-----	--

9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.

9.1	Rivelatori di fumo.
9.2	Regolatori di calore.
9.3	Termostati.
9.4	Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio.
9.5	Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali, ad esempio nei banchi di manovra.

10. Distributori automatici.

10.1	Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione automatica o semi automatica di cibi e di bevande:
a)	di bevande calde;
b)	di bevande calde, fredde, bottiglie e lattine;
c)	di prodotti solidi.
10.2	Distributori automatici di denaro contante.
10.3	Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto, ad eccezione di quelli esclusivamente meccanici.